



COMUNE di PUTIFIGARI

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 10 DEL 17-05-2018

Oggetto: Prevenzione incendi 2018.

IL SINDACO

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/4 del 4 maggio 2018, recante l'approvazione delle prescrizioni regionali antincendio 2017-2019, anno 2018;

Viste le prescrizioni regionali antincendio 2018, di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendio nelle aree e nei periodi a rischio incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 e della L.R. 27 aprile 2016, n. 8 ed, in particolare, il Titolo IV, "Norme di prevenzione";

Preso atto delle misure preventive testualmente riportate nell'art. 12 dell'allegato alla D.G.R. n. 22/4 del 04.05.2018, ai sensi del quale, entro il 1° giugno 2018:

- i proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche per una fascia di almeno 3 metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
- i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
- i proprietari e/o i conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
- i proprietari e/o i conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
- i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

Considerato che dal 1° giugno al 31 ottobre 2018 vige lo **stato di elevato rischio di incendio boschivo**, come previsto nell'art. 3 delle prescrizioni regionali antincendio, fermo restando che, in funzione dell'andamento meteorologico stagionale, con Determinazione del Direttore Generale della Protezione Civile, previa pubblicazione sul sito web della RAS (www.regione.sardegna.it), il periodo in cui vige lo stato di "elevato pericolo di incendio boschivo", così come stabilito dal comma precedente, può essere modificato anche per ambiti territoriali specifici;

Considerato che nel periodo considerato il pericolo di incendio è presunto e che tale circostanza, laddove non vengano adottate le prescritte misure di prevenzione, costituisce pericolo che minaccia l'incolumità pubblica;

Richiamato il Titolo III delle Prescrizioni regionali, recante disposizioni sull'uso autorizzato del fuoco e, in particolare:

- articolo 7 (Apertura e ripulitura viali parafuoco)
Gli interventi inerenti l'apertura e la ripulitura dei viali parafuoco con l'uso del fuoco, sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
 - sono consentiti al di fuori del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”;
 - sono ammessi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo, previa autorizzazione scritta dell'Ispettorato Forestale competente per territorio;
- articolo 8 (Gestione agricola e selvicolturale delle stoppie e dei residui colturali)
La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:
 - nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l'apposito modello “Allegato C”;
 - b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell'autorizzazione rilasciata dall'Ispettorato forestale competente per territorio;
 - c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall'Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
 - d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l'idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l'esecuzione.

Preso atto che le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), b) e c), coerentemente con le disposizioni di cui all'art. 9 delle prescrizioni regionali antincendio, devono essere presentate alle Stazioni oppure all'Ispettorato forestale competente per territorio almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la loro esecuzione. Lo stesso ente comunica al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 7° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta;

Vista la legge 21.11.2000, n. 353;

Vista la L.R. 27 aprile 2016, n. 8;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Ordina

1. in attuazione delle prescrizioni regionali antincendio, è fatto obbligo, **entro il 1° giugno 2018**, quanto segue:
 - i proprietari e/o i conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, ivi comprese le strade vicinali e comunali, per una fascia di almeno 3 metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima, ivi comprese le strade comunali e vicinali;
 - i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o un fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
 - i proprietari e/o i conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;

- i proprietari e/o i conduttori di terreni agricoli di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
 - i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
2. Restano fermi tutti gli obblighi e i divieti previsti dalle prescrizioni regionali antincendio 2017, in materia di uso autorizzato del fuoco e norme di prevenzione.

Informa

1. Che copia delle prescrizioni regionali antincendio 2018 è pubblicata nella Home page del sito istituzionale dell'ente www.comune.putifigari.ss.it;
2. Che sono previste le seguenti sanzioni:
 - Le violazioni alle Prescrizioni Regionali saranno punite a norma dell'articolo 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, che prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a euro 1.032,00 e non superiore a euro 10.329,00;
 - Per le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, ai sensi dell'art 7 bis del d. lgs. 267/2000, introdotto dal d.l. n° 50/2003, convertito in legge n°116/2003;
 - I proprietari e i conduttori dei terreni su menzionati saranno ritenuti responsabili dei danni che si dovessero verificare per la loro negligenza e imprudenza.
3. Che, ai sensi dell'art. 26 delle prescrizioni regionali, l'attività di **vigilanza ed il potere sanzionatorio**, sono esercitati dai seguenti soggetti: il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, i Sindaci, i Vigili Urbani, le Compagnie dei Barracelli;
4. Che chiunque avvisti un incendio ha il dovere di **segnalarlo**, perché possa essere organizzata la necessaria opera di spegnimento, telefonando al numero verde 1515 del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (C.F.V.A.), al 115 dei Vigili del Fuoco, al 113 della Polizia di Stato o al 112 dei Carabinieri;
5. Che chiunque sia in possesso di informazioni utili all'individuazione del responsabile di un incendio è tenuto a segnalarlo alle stesse utenze telefoniche.

Il Sindaco
Dott. Giancarlo Carta

